

FAQ PRIMA SEZIONE

1. Quali soggetti possono presentare domanda di iscrizione?

Associazioni, enti ed altri organismi privati. Sono esclusi tutti gli enti pubblici e gli organismi di diritto internazionale.

2. Quali sono i requisiti richiesti?

- fini sociali e di solidarietà
- assenza di fini di lucro
- sede legale in Italia
- carattere democratico dell'ordinamento interno
- elettività delle cariche associative
- criteri definiti di ammissione degli aderenti
- redazione del bilancio o del rendiconto annuale e definizione delle modalità di approvazione
- esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione sociale degli stranieri
- assenza di condizioni interdittive a carico del legale rappresentante e di tutti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

3. C'è una scadenza annuale per la presentazione della domanda di iscrizione?

Non c'è alcuna scadenza. La domanda può essere inviata in qualsiasi momento dell'anno.

4. Come deve essere presentata la domanda?

La domanda di iscrizione può essere inviata esclusivamente on line, accedendo all'applicativo Registro dalla pagina generale sui servizi del lavoro del MLPS all'indirizzo <https://servizi.lavoro.gov.it>, tramite SPID, (Sistema Pubblico di Identità digitale) o CIE (Carta di identità elettronica). La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale con firma digitale.

5. La domanda deve contenere tutti gli allegati?

Tutti gli allegati richiesti sono indispensabili per la valutazione da parte degli operatori ai fini dell'iscrizione; i documenti necessari per la presentazione della istanza sono riepilogati anche nella pagina del portale istituzionale, area immigrazione, dedicata al Registro delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati. Nella pagina è disponibile anche una specifica Guida utente – Procedura di iscrizione al Registro delle associazioni (<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/registro-associazioni-ed-enti/Pagine/default.aspx>).

6. Come devono essere dimostrati i due anni di esperienza richiesti nel settore dell'integrazione?

Attraverso la presentazione di una relazione in cui è necessario che sia dimostrata la specifica e

stabile esperienza maturata nell'ultimo biennio nel settore dell'integrazione sociale degli stranieri. La decorrenza delle attività viene individuata calcolando almeno 24 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.

7. Quali attività devono essere relazionate?

Tutte le attività svolte in Italia che riguardano persone migranti. Nel caso di attività non specifiche, devono essere evidenziati gli interventi rivolti all'utenza straniera.

8. Come deve essere redatta la relazione?

La relazione deve essere firmata dal rappresentante legale. Con la relazione vengono presentate e descritte, in modo dettagliato, le attività svolte dalla richiedente, negli ultimi due anni, per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, debitamente documentate. Devono essere posti in evidenza le date di inizio e fine attività, gli obiettivi e le azioni specifiche attuate, anche all'interno di partenariati e reti, i risultati raggiunti, i finanziamenti, i beneficiari, gli operatori ed ogni altra informazione utile alla descrizione della stabile esperienza maturata nello specifico settore dell'integrazione sociale degli stranieri.

9. Come deve essere documentata la stabile attività biennale descritta nella relazione?

Allegando gli accordi/convenzioni stipulati e/o le attestazioni di attività rilasciate dagli enti pubblici di riferimento, copie dei progetti realizzati e delle relazioni/rapporti periodici e/o finali. Tale documentazione deve essere chiaramente richiamata nella relazione sulla attività svolta nel biennio al fine di consentire un preciso collegamento con i relativi progetti inseriti.

10. Se negli ultimi due anni non sono state stipulate convenzioni, come si può dimostrare l'esperienza maturata?

L'esperienza maturata deve essere comunque dimostrata presentando attestazioni rilasciate dagli enti pubblici (enti locali, scuole, ASL, ecc...) con i quali l'associazione/ente ha collaborato anche senza usufruire di finanziamenti. Le attestazioni non rilasciate da enti pubblici (ad es. da altri soggetti iscritti al Registro) completano la documentazione sull'attività, ma non sostituiscono i documenti sui rapporti instaurati con le istituzioni pubbliche.

11. Quali sono le annualità di bilancio richieste?

I bilanci devono riguardare le ultime due annualità approvate dall'assemblea. Il periodo può dunque non corrispondere a quello considerato dalla relazione sulle attività. Devono essere allegate anche le delibere di approvazione da parte dell'assemblea e le eventuali relazioni di accompagnamento e/o note integrative.

12. Le articolazioni o circoli territoriali possono avvalersi dell'iscrizione dell'ente nazionale di appartenenza?

L'iscrizione di un ente nazionale si estende anche alle articolazioni territoriali, come risultanti dallo statuto dell'ente richiedente; in sede di istanza di iscrizione al Registro l'ente nazionale potrà

specificare per quali articolazioni territoriali intende proporre istanza. Dopo l'iscrizione, in sede di relazione annuale sulle attività svolte, il 30 gennaio di ogni anno, anche le diramazioni territoriali dell'ente, che hanno svolto attività in materia, potranno inserire i propri dati di attività all'interno dell'applicativo Registro.

13. Chi deve compilare la dichiarazione sostitutiva 1?

La dichiarazione sostitutiva 1, relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, è generata dall'applicativo al quale si accede per la domanda di iscrizione. La dichiarazione è compilata dal solo legale rappresentante e deve essere firmata digitalmente e ricaricata a sistema (art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

14. Chi deve compilare la dichiarazione sostitutiva 3?

Anche la dichiarazione di conformità all'originale di tutti i documenti allegati per finalità istruttorie deve essere sottoscritta, con firma digitale, solo dal rappresentante legale (art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

15. Chi deve compilare la dichiarazione sostitutiva 2?

Sia il rappresentante legale che tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo devono compilare la dichiarazione sostitutiva 2, concernente l'assenza delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'art. 52 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento attuativo del TU sull'immigrazione. La dichiarazione è sempre generata dall'applicativo e dovrà essere firmata da ciascun dichiarante (firma autografa), ricaricata a sistema, allegando copia di un valido documento di riconoscimento (art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).